

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4849

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEZZOLI

Introduzione dell'articolo 13-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riconoscimento dei comuni a vocazione turistica

Presentata il 4 maggio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una delle voci più significative del prodotto interno lordo (PIL) italiano è costituita dagli introiti derivanti dal turismo. Di converso, lo stesso turismo rappresenta uno dei comparti più trascurati dal nostro legislatore, che sembra vivere nell'ignoranza quasi totale delle forme in cui le molteplici attività che traggono dal turismo la loro ragion d'essere si esplicano.

Gli albergatori italiani della Federalberghi inviarono al Parlamento della cosiddetta « seconda Repubblica » un documento da cui ricaviamo cifre che non permettono di affrontare l'argomento senza pensare alle serie conseguenze che continuano a derivare da una certa « inerzia » del legislatore in un comparto che solo per il settore « alberghi » dà lavoro a oltre 245 mila addetti.

I dati, riferiti quasi esclusivamente alla ricettività alberghiera, ci danno un quadro generale di oltre 34 mila strutture ricettive, capaci di 900 mila camere con un valore immobiliare approssimato a 55 mila miliardi di lire.

Negli alberghi italiani, nell'anno considerato dalla ricerca della Federalberghi, furono registrati 187 milioni di pernottamenti di cui oltre il 30 per cento da parte di cittadini stranieri.

Il nord risulta dotato del numero maggiore di strutture, con circa il 68,48 per cento del totale, il centro viene al secondo posto con il 20,22 per cento, mentre il sud e le isole contano, rispettivamente, l'8,29 per cento e il 4,02 per cento.

Risulta inoltre che il valore aggiunto del settore alberghi e pubblici esercizi ha inciso sul PIL per il 3,05 per cento del totale.

Nel periodo di riferimento considerato dallo studio della Federalberghi, il fatturato lordo dell'intero settore turismo fu di 100 mila miliardi di lire, con investimenti stimati pari a 2.000 miliardi di lire.

Dunque, secondo la consapevole voce di Federalberghi, « politica del turismo significa rilancio dell'impresa, ma anche ordine pubblico, trasporti, lavori pubblici, ambiente, beni culturali; vuol dire rilancio del Mezzogiorno il cui ritardo nello sviluppo è da attribuirsi alla mancanza di una politica coordinata in questi settori ed alla insufficienza del sistema dei trasporti anche dal punto di vista strutturale ».

In proposito, lo studio della Federalberghi ricorda che « per la sua connotazione geografica la vocazione turistica dell'Italia è improntata a una fortissima stagionalità, con una variegata tipologia turistica: mari, monti, laghi, terme, città d'arte, città d'affari ».

Sino a oggi, poco o nulla si è fatto per il turismo in una nazione, come l'Italia, che potrebbe essere definita, senza tema di smentita, interamente « a vocazione turistica » per l'incidenza di questa voce nell'economia del Paese.

Nessuna legge relativa al turismo, infine, sembra considerare il carattere di prevalenza di piccole e medie imprese, che da sole rappresentano ben il 92 per cento delle aziende operanti nel turismo.

Il riordino della normativa sulle autonomie locali ci offre un'occasione unica per dare doveroso rilievo giuridico nel nostro ordinamento a quei comuni che il senso comune e la prassi amministrativa già definiscono come « a vocazione turistica ». Non si tratta che di consentire una specificazione tale da permettere al legislatore interventi differenziati nei confronti di località che reperiscono dal turismo la fonte principale delle loro entrate e che, contestualmente, contribuiscono al

benessere nazionale nei modi che tutti conosciamo.

Dare perciò rilevanza giuridica a un simile *status* contribuirà senz'altro a un miglioramento dell'offerta turistica e ad evitare quel senso di abbandono nel quale si sentono tutte quelle località e, naturalmente, quelle attività che, per ironia della sorte, rappresentano uno degli elementi trainanti della nostra economia.

La modifica si riconduce ad un solo articolo, da inserire nell'impianto originario della legge n. 142 del 1990, dopo il vigente articolo 13.

I commi 1 e 2 stabiliscono il criterio essenziale di riconoscimento dei comuni a vocazione turistica. È implicitamente demandato alle leggi speciali relative al turismo la successiva identificazione delle imprese turistiche, che non può trovare riferimento in questa sede.

Il « principio » rispecchiato dall'ultimo comma, costituisce di fatto il fulcro portante dell'intera disposizione che, tradotto in termini pratici, sta a significare che legislazioni speciali come quella fiscale ovvero previdenziale non possono pretendere di regolare il settore turistico al pari degli altri comparti produttivi, « dimenticando » che le imprese turistiche nella stragrande maggioranza dei casi hanno un « ciclo produttivo » limitato a pochi mesi dell'anno.

Si spera che una simile presa d'atto possa infine tradursi anche in una migliore considerazione da parte del legislatore delle peculiarità dell'impresa turistica, particolarmente in materia di flessibilità del lavoro, la cui « ignoranza » ha sino ad oggi provocato frequenti fenomeni d'anomalia che o sono stati « volutamente » trascurati, ovvero pesantemente puniti a tutto discapito della certezza del diritto e dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. — (*Comuni a vocazione turistica*). — 1. Sono definiti a vocazione turistica i comuni sul cui territorio prevalgono le imprese turistiche.

2. La prevalenza di cui al comma 1 è data dal rapporto tra numero di imprese turistiche e altre imprese.

3. Ogni legge dello Stato e delle regioni, il cui ambito di applicazione può incidere sul settore turistico, deve tenere conto del carattere prevalentemente stagionale dell'offerta turistica italiana ».

